

A003505



FONDAZIONE INSIEME

Da il sole 24 ore del 23/8/2016, <<SEPARAZIONI E DIVORZI: I FIGLI VANNO SOTTRATTI AL "CONFLITTO DI LEALTA'>>, di Giorgio Vaccaro, giornalista.

Per la lettura completa del pezzo si rimanda al quotidiano indicato.

diritto del minore nel processo che lo riguarda a poter esprimere il suo pensiero.

L'intervento legislativo introdotto nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 154/2013, in vigore dal febbraio 2014, ha inserito l'articolo 337-octies che recita:

<<Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni 12 e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo>>.

Tale norma costituisce quindi la formalizzazione processuale dell'affermazione, prevista e sottolineata anche dalle norme di rango internazionale del diritto del minore a poter esprimere nel processo che lo riguarda il suo pensiero.

Contestualmente, vengono in evidenza tutti i limiti e le particolarità che questa specifica realtà processuale evoca come necessarie: prima fra tutte, l'assoluta preparazione di tutti gli operatori del diritto (sicuramente adulti) che avranno a che fare con il mondo gli operatori del diritto (sicuramente adulti) che avranno a che fare con il mondo e la realtà del minore che si veda così coinvolto, ex lege, nel processo.

Da quel momento, nascono i temi del conseguente "conflitto di lealtà" che il minore si troverà a vivere quando gli verrà data la parola.

È bene, infatti, sottolineare questo principio: quando il comportamento di una mamma o di un papà impedisca al figlio -con scuse, con coinvolgimenti che gli facciano vivere una tematica non sua (ad esempio su «come ci procuriamo i soldi»), con l'instillare la paura o il disprezzo dell'altro- di frequentare l'altro genitore, quel figlio si troverà a vivere questo impedimento non come una "cattiveria fra adulti" (perché per ogni figlio, e spesso anche ad età ormai adolescenziale, l'idea stessa di un genitore cattivo o inadeguato non riesce a farsi strada) ma lo vivrà da un lato come un "depotenziamento" del genitore che gli viene negato e dall'altro come una vera e propria trappola, non potendo negare il suo legame con il genitore del quotidiano, pur mancandogli, assolutamente, l'altro.

Nella sua testa vi sarà quindi il pieno conflitto (di lealtà, appunto) con le due realtà che costituiscono i veri e propri pezzi portanti della sua personalità, come poter dire una cosa a difesa

dell'uno senza assicurarsi l'opposizione dell'altro o senza tradirne le aspettative che ben si conoscono.

Il minore potrà quindi essere sentito nel rispetto di tutte le Convenzioni o le Carte concordate tra gli esperti ed esplicative della migliore audizione, ma resta il fatto che ove non intervenga, in tempi rapidissimi, un provvedimento giudiziario che sia obbligatorio, ed abbia a ristabilire l'equilibrio della fruizione di entrambi i genitori, magari proprio a prescindere da quanto il minore sia riuscito a "dire" in difesa del padre o della madre, lo stesso verrà, silenziosamente e definitivamente, arruolato definitivamente nel campo del "presunto vincente" o di quel genitore che con successo gli sta impedendo di vedere l'altro, lo sta costringendo ad uno sviluppo che sia monco del contributo, insostituibile, del proprio padre o della propria madre.

Nelle parole pronunciate per non perdere l'appoggio del genitore convivente e per giustificare a se stesso questa mancanza, si troverà sin troppo spesso costretto a far proprie le "ragioni" del genitore che non gli consente l'accesso a quello fuori casa, deve quindi, inconsciamente, condividere la scelta del genitore ablativo.

È infatti un dato di comune esperienza processuale, che il figlio -privato del rapporto equilibrato con mamma o con papà- si sentirà, da una parte, preoccupato di ricostruire il suo rapporto con quel genitore che gli è stato sino ad allora vietato, e dall'altra, ove dovesse dimostrare "contentezza" sentirà, inconsciamente, di "tradire il messaggio" del genitore che lo ha, colpevolmente, arruolato sino ad allora vittoriosamente nella sua guerra personale tra adulti.

Non è la conflittualità tra i genitori, per quanto possa essere violenta o polemica ad essere la più grande fonte di dolore per i figli, ma proprio questo silenzioso mutamento delle "prospettive tra mamma e papà", quando l'uno è negato dall'altro, e quando questo negare può mettere le sue radici perché non contrastato per tempo.

Ancora oggi, si deve affermare e sempre con maggior forza, come il miglior genitore allocatario sia quello che meglio consente, all'altro, la frequentazione con i figli.